FONTI DEL DIRITTO (O NORMATIVE)

SI DIVIDONO IN

- FONTI-ATTO = LEGGI DEL PARLAMENTO, IL REGOLAMENTO DEL GOVERNO O DI UN ENTE LOCALE (CIVIL LAW)
- FONTI-FATTO = FATTI O COMPORTAMENTI UMANI DA CUI SI DETERMINANO REGOLE DOTATE DI FORZA OBBLIGATORIA (COMMON LAW)

DIRITTO GIUDIZIARIO
VEDI C-MAP RELATIVA

FORZA NORMATIVA (INTERNA)

PRINCIPI

- GERARCHICO = es COSTITUZIONE (SCRITTA O NON SCRITTA) che allude in qualche modo all'atto di nascita di un nuovo ordinamento statuale
- COMPETENZE = SI FA RIFERIMENTO ALL'ORGANO TITOLARE DEL POTERE DI EMANARE LE REGOLE STESSE E ALL'OGGETTO CHE ESSE POSSANO INVESTIRE (es rapporto tra legge-cornice statale e legge regionale)
- VALORE DELLE NORME NEL TEMPO = TRA 2 NORME DI PARI GRADO GERARCHICO (es 2 leggi del Parlamento), PREVALE QUELLA ENTRATA IN VIGORE PER ULTIMA
  - TRA 2 LEGGI DI GRADO GERARCHICO DIVERSO (es legge e regolamento) VALE PRINCIPIO GERARCHICO
- VALORE DELLE NORME NELLO SPAZIO (territorialità del diritto) = LEGGI HANNO EFFICACIA CON RIFERIMENTO AD UNA COLLETTIVITA' DI SOGGETTI INDIVIDUATI IN RELAZIONE AD UNA DETERMINATA AREAGEOGRAFICA (eccezioni: RAPPORTI DISCIPLINATI DALLA REGOLE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, EXTRATERRITORIALITA', IMMUNITA' TERRITORIALE

FORZA NORMATIVA (ESTERNA) = APPARTENENTE A SISTEMI GIURIDICI DIVERSI DA QUELLO CONSIDERATO E TUTTAVIA DOTATA ANCH'ESSE DELAL CAPACITA' DI SPIEGARE EFFETTI NORMATIVI NELL'AMBITO DI QUEST'ULTIMO (es trattati internazionali e atti normativi delle Comunità europee) disciplinata da ciascun sistema giuridico attraverso la predisposizione di appositeregole al riguardo (ad es l'istituto del rinvio - formale o ricettizio - alla regola della diretta applicabilità nell'ambito dell'ordinamento interno delle norme prodotte dalla fonte sterna ecc)